

## ESPERIENZE A CONFRONTO: I GIURISTI E L'ETICA DEL DIRITTO.

### QUALI PROSPETTIVE?

Mercoledì 11 dicembre 2013 – ore 15,00

Camera di Commercio Svizzera – Centro Svizzero, Via Palestro 2

*Intervento del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano*

*Avv. Paolo Giuggioli*

Rivolgo ai presenti il mio saluto e ringrazio Valeria Ruoppolo per aver promosso questo nostro incontro vertente su tematiche di grande importanza per il mondo delle professioni e in particolare per quelle la cui stessa ragione d'essere ruota attorno alla giustizia e al diritto.

La professione forense si colloca pienamente in questo ambito, poiché trova il proprio fondamento nello specifico ruolo dell'avvocato, quale **attuatore del diritto costituzionale di difesa**, e quindi quale **soggetto professionale partecipe alla giurisdizione**, e – citando l'art. 2 della riforma forense (L. 247/2012) – quale **garante dell'effettività della tutela dei diritti** dei cittadini (si veda l'art. 2).

In questo senso, si può altresì rammentare che la riforma forense, sancendo la **specificità della funzione difensiva**, fissa in modo inequivocabile la **rilevanza del ruolo dell'avvocato** e, in considerazione della **primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti** alla cui tutela l'avvocato stesso è preposto, esplicita le **finalità cui si rivolge l'ordinamento professionale forense**, tra le quali possono essere elencate quelle che più interessano in questa sede.

L'ordinamento, a norma dell'art. 1 della riforma:

- assicura la idoneità professionale degli iscritti onde **garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi** sui quali incide l'attività forense;
- garantisce l'**indipendenza e l'autonomia degli avvocati**, indispensabili condizioni della **effettività della difesa** e della **tutela dei diritti**;
- tutela l'**affidamento della collettività e della clientela**, prescrivendo l'**obbligo della correttezza dei comportamenti** e la cura della **qualità ed efficacia della prestazione professionale**.

Il richiamo ai principi fondanti della professione forense, declinabili peraltro - pur con tutte le differenziazioni e le peculiarità esistenti - anche per le altre professioni intellettuali, rende più semplice la comprensione della **rilevanza**, da un lato, del **sistema ordinistico** e, dall'altro, della **dimensione deontologica** nelle professioni.

Per quanto riguarda il primo profilo, mi limito in questa sede a sottolineare che i presupposti normativi oggi contenuti nella nuova legge dell'ordinamento forense sono stati posti al sicuro dagli effetti derivanti dalle **iniziative legislative di liberalizzazione del comparto professionale** degli anni scorsi.

L'azione difensiva posta in atto dall'Avvocatura è stata strumentalizzata e inquadrata malamente nell'ambito di una **sconsiderata attività corporativa** a tutto vantaggio dei soli avvocati. Con orgoglio rivendico oggi gli sforzi compiuti per ottenere che **l'ordinamento forense non venisse derubricato** da norma di legge e, quindi, di rango primario a disciplina riformabile con semplici disposizioni regolamentari e, aspetto altrettanto importante, che con la riforma forense sia stato possibile **proteggere l'Avvocatura da alcuni contenuti a nostro giudizio inaccettabili** della disciplina generale sulle professioni e assicurare continuità all'impianto ordinamentale incentrato sul principio di autonomia e indipendenza dell'Avvocatura, delle sue rappresentanze istituzionali (Ordini e Consiglio Nazionale Forense e giurisdizione speciale posta in capo a quest'ultimo), ma anche autonomia e indipendenza dei singoli avvocati nell'esercizio delle attività professionali.

Altrettanto importante – come dicevo – è il **profilo deontologico**, in quanto **strettamente connesso all'esigenza di tutelare l'affidamento della collettività ad un corretto e qualificato esercizio della professione.**

Appartiene infatti alla deontologia l'**individuazione delle condotte cui l'avvocato/il professionista è tenuto ad attenersi** nei diversi contesti in cui egli agisce, affinché siano salvaguardati i principi (le funzioni) su cui si basa lo stesso ordinamento forense.

Come già ricordato, la primaria rilevanza giuridica (costituzionale) e sociale dei diritti alla cui tutela è preposta la funzione svolta dall'avvocato **rende necessario e doveroso un controllo sul modo con cui tale funzione viene concretizzata**, cioè sull'operato dell'avvocato.

Ciò per la salvaguardia della funzione stessa e per delineare il ruolo dell'avvocato nel tempo e nell'evolvere del contesto sociale: un ruolo che – richiamando l'articolo 3 della riforma forense – deve essere svolto con **indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.**

Il percorso evolutivo che ha segnato l'esperienza deontologica della professione forense, annovera un **passaggio fondamentale nel 1997**, quando l'Avvocatura, per la prima volta, si è dotata di un **Codice Deontologico**, in risposta a un'esigenza fortemente sentita e quale esito di una lunga fase di riflessione e studio attraverso cui è stato possibile **racchiudere in un articolato principi generali e specifici comportamenti costituenti violazioni disciplinare** tratti dai pareri, dalle regolamentazioni, dalle indicazioni provenienti dalla stessa categoria e dalla prassi, ma, soprattutto, dalle decisioni disciplinari degli organi forensi.

Il **Codice Deontologico** non è rimasto in questi anni un impianto immutato, ma si è **conformato nel tempo alle mutevoli necessità emergenti**. Si può infatti rilevare che sono stati sette gli **interventi di aggiornamento** del Codice lungo il corso dei suoi quindici anni di vigenza.

Si è trattato di modifiche rese necessarie per **specificare determinati obblighi comportamentali** discendenti anche da nuovi adempimenti posti in essere dalla legge (si pensi alla modifica del 2011 dettata dalla disciplina in materia di mediazione – D. Lgs. 28/2010); altre volte si è trattato di **dare seguito a un’evoluzione nel principio deontologico stesso**, come nel caso delle norme sulla pubblicità (informazione sull’attività dell’avvocato) che da un generale divieto, si è trasformato in una formulazione più articolata che ha aperto a modalità e mezzi consentiti di comunicazione sulla propria attività.

In merito alla disciplina deontologica forense mi preme anche qui sottolineare come sia ormai da tempo riconosciuta la **natura giuridica delle disposizioni che la compongono**, cui si è giunti attraverso una corretta **collocazione di esse all’interno dell’ordinamento giuridico** che fa discendere dalle medesime disposizioni le conseguenze giuridiche rappresentate dalle **previste sanzioni applicabili** agli iscritti al termine di un procedimento, nel suo “secondo grado” giurisdizionale, soggetto al controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione.

Grande importanza, a tal fine, ha avuto l’opera giurisprudenziale che si è consolidata attorno al principio per cui **le norme del Codice deontologico forense si qualificano come norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria**.

D’altra parte, il fatto stesso che il **legislatore sia intervenuto più volte, fissando dettami aventi un valore esplicitamente deontologico** e disciplinare e qualificando come illeciti disciplinari specifici comportamenti posti in atto dagli avvocati, ha contribuito a **legittimare ulteriormente il carattere prettamente giuridico** del codice deontologico e, se si vuole, ha anche **rafforzato il ruolo degli Ordini**.

In questa direzione va anche la riforma forense che in diversi articoli **qualifica come violazione disciplinare il mancato assolvimento di specifici obblighi** dalla stessa previsti.

Rispetto alla disciplina del 1933, nella quale si trovavano pochissimi riferimenti alla deontologia e nessun accenno alla podestà di regolamentazione in capo al Consiglio Nazionale Forense, con la nuova legge professionale è **stato compiuto uno sforzo normativo** che ha portato a esplicitare, oltre a quanto poc’anzi rammentato, anche **l’attribuzione al CNF del compito di emanare e aggiornare periodicamente le regole deontologiche** e a **stabilire i criteri con cui dovrà essere adottato il nuovo codice deontologico**.

Tra questi rileva, in particolare, quanto previsto al comma 3 dell’articolo 3 della legge 247, nel quale si stabilisce che il Codice deontologico espressamente individua le **norme che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare**. D’altro canto, la stessa disposizione precisa che le predette norme **devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio**

della tipizzazione della condotta e **devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.**

**L'esigenza di tipizzazione degli illeciti disciplinari che ha portato alla codificazione del 1997 entra dunque in modo esplicito nel panorama dell'ordinamento forense divenendone formalmente elemento costitutivo.**

Stiamo ora vivendo la fase di transito tra la precedente disciplina e quella introdotta dalla riforma. È una **fase particolarmente delicata e complessa perché presuppone (purtroppo) l'adozione di un corposo pacchetto di provvedimenti** da parte principalmente del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale Forense.

In questo ambito è da annoverarsi anche il **Codice Deontologico** che, in ossequio a quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della riforma, dovrebbe essere **emanato entro un anno dall'entrata in vigore** di essa (quindi entro i primi di febbraio 2014).

Secondariamente occorre rammentare che anche il **sistema alla base del procedimento disciplinare** si svilupperà con **modalità innovative rispetto alla disciplina attuale**, innanzitutto per il fatto che la **competenza spetterà** (dal 2015) ai **così denominati Consigli distrettuali di disciplina**, il cui funzionamento deve essere quanto prima definito con uno dei regolamenti del Consiglio Nazionale Forense.

Mentre sul regolamento per il procedimento disciplinare (e, anche, per quello inerente l'elezione dei componenti dei consigli di disciplina) il CNF ha già avanzato una proposta sulla quale gli ordini hanno potuto esporre le proprie osservazioni, dovrebbe avere luogo in breve tempo l'esame della proposta di nuovo codice deontologico forense.

In conclusione di questo mio intervento, ritengo importante rimarcare un aspetto importante che contraddistingue la professione forense e le altre professioni operanti nel settore giuridico: **tutte si pongono a vario modo e titolo al servizio della Giustizia e dell'attuazione del diritto.**

Tale legame **costituisce anche una responsabilità** in quanto proprio dalla **capacità di un sistema di dare effettività** ai diritti dipende la possibilità di assicurare libertà, equità, uguaglianza nella convivenza civile e uno sviluppo ordinato della società.

È una responsabilità cui è possibile rispondere interpretando in modo più ampio i valori e gli impegni deontologici che ciascuna professione riconosce come proprio e operando grazie anche alla cultura e alla conoscenza professionale detenute in favore di un miglioramento del consesso sociale in cui tutti viviamo.